

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 29

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la
manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese, circa la metà degli accessi al pronto soccorso e dei decessi dovuti a incidenti riguarda persone alla guida di veicoli.

Una delle cause che sempre più frequentemente emerge a seguito degli accertamenti successivi agli incidenti è uno stratagemma tecnico: la modifica della centralina elettronica dell'automobile.

Le moderne automobili sono infatti gestite da sistemi elettronici molto complessi, governati da un piccolo computer. Spesso, intervenire sui parametri impostati «di serie» nella memoria di questi computer comporta un incremento di coppia (che permette di avere un'accelerazione maggiore, e maggior ripresa), un incremento di potenza, e in generale, maggiore velocità. In sostanza, «truccare» una centralina non significa altro che rimappare i parametri dell'autovettura per ottenere un incremento di potenza: 20-25 cavalli in più sulle macchine a benzina e 35-40 sulle macchine *diesel*.

Tale modifica, a basso prezzo e difficile da individuare, comporta un aumento di po-

tenza senza il conseguente necessario adeguamento dell'assetto dell'autovettura: ne deriva quindi che - oltre al profilo dell'evasione della tassa di possesso dell'auto (basata, appunto, sui kwatt) - le auto diventano pericolosissime, perché dotate di motori più potenti e veloci senza il necessario adeguamento strutturale.

Il presente disegno di legge intende affrontare la questione istituendo con l'articolo 1 l'obbligo di sigillare le centraline delle autovetture, e introducendo specifiche sanzioni per le ipotesi di manomissione non autorizzata.

Il disegno di legge prevede all'articolo 2 l'introduzione del sigillo per le centraline delle autovetture nuove dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in modo da consentire alle case costruttrici di adeguarsi per tempo, prevede inoltre che la marcatura delle centraline diventi obbligatoria per le autovetture in circolazione al momento della prima revisione successiva all'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di sigillare le centraline delle autovetture)

1. Le centraline elettroniche delle autovetture immatricolate a partire dai sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere dotate di un apposito sigillo atto ad impedirne la manomissione.

2. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei sigilli di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La verifica dell'integrità del sigillo costituisce parte integrante della revisione delle autovetture effettuata a norma dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e regolamenti attuativi.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Chiunque manomette il sigillo di cui all'articolo 1 delle centraline elettriche al fine di ottenere un incremento di potenza delle autovetture è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

2. Le autovetture risultate sprovviste del sigillo di cui al comma 1, o dotate di sigillo manomesso sono soggette al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. Tutti gli autoveicoli in commercio adibiti al trasporto di persone devono dotarsi del sigillo previsto dall'articolo 1 non oltre il termine della prima revisione, da effettuare, a norma dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, successivamente all'entrata in vigore della presente legge.